SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 giugno 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 giugno 1999, n. **203.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Lubiana il 4 febbraio 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Lubiana il 4 febbraio 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 476 milioni per l'anno 1999, in lire 458 milioni per l'anno 2000 e in lire 476 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ACCORDO

tra
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

SULLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, indicati in seguito come le "Parti Contraenti":

Considerando che la cooperazione scientifica e tecnologica costituisce una delle più importanti componenti dei rapporti bilaterali ed un elemento rilevante della loro stabilità;

Considerando l'esperienza positiva delle relazioni scientifiche e tecnologiche in atto tra i due Paesi e riconoscendo la necessità di una loro espansione;

Tenendo conto dei ritmi di sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e dell'internazionalizzazione della scienza e della tecnologia;

Desiderando svolgere la cooperazione bilaterale nel campo della scienza e della tecnologia in sintonia con le nuove condizioni politiche, economiche e sociali, collegate in particolare alle riforme nella Repubblica di Slovenia ed ai processi di integrazione internazionali;

Riconoscendo l'importanza di migliorare il coordinamento dei rapporti italo-sloveni in tutti i settori della scienza e della tecnologia;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti favoriranno, conformemente alle rispettive legislazioni ed ai loro obblighi derivanti da Accordi e Convenzioni internazionali da esse stipulati o da Intese internazionali di cui esse sono parte, lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di mutuo interesse, su base paritaria e di reciproco vantaggio.

Articolo 2

Le Parti Contraenti contribuiranno allo sviluppo della cooperazione, prevista dall'Articolo 1 del presente Accordo, con particolare riguardo ai seguenti settori, tenuto conto delle priorità dei due Paesi nel campo della scienza e della tecnologia:

- Ricerche fondamentali ed applicate;
- Ricerche industriali ed innovazioni tecnologiche.

Le Parti Contraenti attribuiranno inoltre particolare importanza ai settori delle scienze agrarie, della protezione ambientale e dell'ecologia.

Articolo 3

Le Parti Contraenti favoriranno, ove necessario, l'instaurazione di rapporti tecnologico - scientifici diretti e la stipula di intese specifiche tra Ministeri ed enti, Università, centri ed istituti di ricerca, associazioni scientifiche ed industriali, imprese, società, altre persone giuridiche e fisiche di entrambi i Paesi. Dette intese definiranno le tematiche, le procedure, le condizioni finanziarie ed altre questioni riguardanti la cooperazione.

Articolo 4

La cooperazione scientifica e tecnologica nell'ambito del presente Accordo sarà soggetta alla disponibilità di risorse e potrà essere attuata nelle seguenti forme:

- Scambio di esperti;
- Scambio di informazioni tecnologico-scientifiche;
- Trasferimento di conoscenze ed esperienze tecnologico-scientifiche;
- Progetti di ricerca tecnologico-scientifica ed altre attività comuni;
- Costituzione di centri comuni di ricerca, di laboratori e di gruppi di ricerca, ecc;
- Organizzazione di seminari, simposi, e conferenze-esposizioni nei settori di reciproco interesse;
- Ogni altra forma di cooperazione che verrà concordata in futuro dalle Parti Contraenti.

Le attività di cooperazione scientifica e tecnologica nell'ambito del presente Accordo saranno condotte ed attuate in conformità con le leggi ed altre prescrizioni e procedure in vigore in entrambi i Paesi e con gli obblighi derivanti da Accordi e Convenzioni internazionali da esse stipulati o da Intese internazionali di cui esse sono parte.

Articolo 5

Le Parti Contraenti favoriranno i progetti congiunti che potrebbero essere inseriti nei programmi europei ed internazionali in futuro e la più attiva partecipazione degli scienziati e degli esperti dei due Paesi alla loro attuazione.

Articolo 6

Le disposizioni sulla proprietà intellettuale, creata o trasferita nel corso della cooperazione nel quadro del presente Accordo, sono contenute nell'Allegato, il quale costituisce parte integrante del presente Accordo.

Articolo 7

La Parte italiana nomina il Ministero degli Affari Esteri e la Parte slovena nomina il Ministero per la Scienza e la Tecnologia quali rispettivi organi coordinatori dell'attuazione del presente Accordo a livello nazionale.

Articolo 8

Al fine di attuare il presente Accordo e di verificare l'andamento della sua applicazione, gli organi coordinatori indicati all'articolo 7 istituiranno una Commissione Mista per la collaborazione scientifica e tecnologica i cui compiti saranno:

- la creazione delle condizioni più favorevoli per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica;
- la individuazione delle priorità nelle attività di cooperazione tecnologico-scientifica tra i due Paesi;
- la valutazione dello stato e delle prospettive della cooperazione scientifica e tecnologica e l'elaborazione di raccomandazioni relative al perfezionamento dei meccanismi per la sua attuazione.

La Commissione Mista approverà un regolamento della propria attività e procedure.

La Commissione Mista terrà le sessioni alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di Slovenia in date da concordare per le vie diplomatiche.

Nei periodi fra le sessioni i Co-presidenti della Commissione Mista o i loro rappresentanti potranno incontrarsi, qualora necessario, per esaminare i problemi connessi all'attuazione del presente Accordo e per scambiarsi informazioni sull'andamento dei programmi, dei progetti e delle iniziative di reciproco interesse.

La Commissione Mista potrà istituire, se necessario, Gruppi di lavoro temporanei per determinati settori della cooperazione scientifica e tecnologica, nonchè invitare esperti per studiare ed esaminare problemi specifici e per elaborare raccomandazioni al riguardo.

Articolo 9

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti derivanti da Convenzioni internazionali da esse stipulate con Paesi terzi.

Articolo 10

Le controversie relative alla attuazione o all'interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via negoziale tra le Parti Contraenti.

Articolo 11

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica scritta delle Parti Contraenti sull'adempimento delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.

L'Accordo resterà in vigore per tre anni e sarà tacitamente rinnovato per altri tre anni successivi.

Resta salva la facoltà per ciascuna delle Parti di denunciare per iscritto l'Accordo con un preavviso di sei mesi.

La cessazione della validità del presente Accordo non pregiudicherà lo svolgimento dei progetti in corso, la cui attuazione proseguirà fino al loro completamento secondo le modalità concordate.

La cessazione della validità del presente Accordo o la sua revisione, non pregiudicheranno alcun diritto ed impegno acquisito o sorto in conformità ad intese, stipulate tra organismi delle Parti contraenti nell'ambito del presente Accordo.

Articolo 12
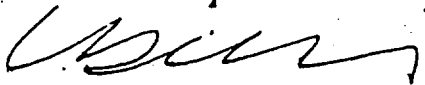
Alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia cesserà la validità dell'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, sottoscritto in Roma il giorno 10 luglio 1980.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Ljubljana il 4.2.98 in due originali, nelle lingue Italiana e Slovena, i due testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

ALLEGATO

Proprietà intellettuale

Ai sensi dell'Articolo 6 del presente Accordo:

Le Parti Contraenti assicureranno una tutela adeguata ed efficace alla proprietà intellettuale creata nell'ambito dell'Accordo e dei protocolli esecutivi del medesimo.

Il trattamento della proprietà intellettuale risultante dalle attività di cooperazione condotte nel quadro dell'Accordo sarà regolato dalle intese fra gli Enti di ricerca delle Parti che dovranno garantire un'adeguata ed efficace protezione della proprietà intellettuale. Le Parti della ricerca diverranno possessori in comune della proprietà intellettuale risultante dalla cooperazione attuata nel quadro dell'Accordo.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche non soggette a diritto di proprietà, derivanti dalle attività condotte nel quadro dell'Accordo, saranno a disposizione di entrambe le Parti della ricerca e non saranno divulgate a terzi senza il consenso preventivo della Parte che fornisce le informazioni. Se necessario, tali informazioni potranno essere messe a disposizione dei terzi, a meno che non sia per iscritto convenuto altrimenti dalle Parti della ricerca.

Le Parti Contraenti convengono di notificarsi tempestivamente ogni modifica della regolamentazione riguardante la proprietà intellettuale, in particolare per quanto concerne le invenzioni, i modelli industriali, le nuove varietà vegetali, le opere tutelate dal diritto d'autore e faranno il possibile per assicurare la protezione tempestiva della proprietà intellettuale in conformità con le rispettive legislazioni nazionali vigenti.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5161):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini), il 23 luglio 1998.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 settembre 1998, con pareri delle commissioni I, II, V, VII e X.

Esaminato dalla III commissione il 19 gennaio 1999.

Esaminato in aula il 1° febbraio 1999 e approvato il 10 febbraio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 3802):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 marzo 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 9ª, 10ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 22 marzo 1999.

Relazione scritta annunciata il 25 maggio 1999 (atto n. 3802/*A* - relatore sen. Pianetta).

Esaminato in aula e approvato il 26 maggio 1999.

99G0282

LEGGE 7 giugno 1999, n. **204.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Albania, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Albania, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.075 milioni per l'anno 1999, in lire 1.060 milioni per l'anno 2000 e in lire 1.075 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

tra il
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ed il
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, indicati in seguito come le "Parti":

considerando che la cooperazione scientifica e tecnologica costituisce una delle piu' importanti componenti dei rapporti bilaterali ed un elemento rilevante della loro stabilita'

tenendo conto della positiva esperienza avuta nei rapporti gia' instaurati tra le Istituzioni scientifiche dei due Paesi

considerando il reciproco interesse a realizzare un avanzamento nel campo della scienza e della tecnologia e dei vantaggi ottenibili da entrambi i Paesi

desiderando svolgere la cooperazione bilaterale nel campo della scienza e della tecnologia in sintonia con le riforme in atto nella Repubblica d'Albania,

riconoscendo l'importanza di migliorare il coordinamento dei rapporti italiani ed albanesi in tutti i settori della scienza e della tecnologia;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di mutuo interesse, su base paritaria e con reciproco vantaggio, nel rispetto degli obblighi che derivano dalle norme internazionali e dai trattati.

Articolo 2

Le Parti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione fra i due Paesi nel campo della scienza e della tecnologia con particolare riguardo ai seguenti settori:

- Sanita' pubblica e organizzazione ospedaliera
- Agronomia, veterinaria e zootecnia
- Geologia e scienze forestali minerarie
- Ambiente ed Energia
- Urbanistica e sviluppo del territorio
- Nuove tecnologie applicate all'industria di trasformazione e all'industria alimentare
- Telecomunicazioni
- Nuove tecnologie applicate alle infrastrutture
- Informatizzazione dei servizi pubblici
- Archeologia e tutela del patrimonio archeologico.

Articolo 3

Le Parti favoriranno l'instaurazione di rapporti tecnologico-scientifici e la stipula di Intese specifiche tra i competenti Ministeri ed enti, universita', centri ed istituti di ricerca, associazioni scientifiche ed industriali, imprese, societa' ed altre persone giuridiche e fisiche di entrambi i Paesi operanti nel campo della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche.

Le Parti assicureranno, ciascuna nel proprio territorio, l'assistenza ed i servizi necessari al personale ospitato per la realizzazione delle attivita' di collaborazione nell'ambito del presente Accordo.

Articolo 4

In virtu' del presente Accordo, la cooperazione scientifica e tecnologica potra' essere attuata nelle seguenti forme:

- Realizzazione di progetti di comune interesse nel settore della ricerca scientifica
- Sostegno alla costituzione e messa in funzione di nuovi centri e laboratori di ricerca, nonche' al miglioramento tecnico e strumentale di quelli esistenti
- Collaborazione nel settore dell'informatizzazione sulle discipline scientifiche di base
- Seminari, conferenze, convegni e mostre
- Corsi di formazione e borse di studio
- Scambio regolare e su base continua di documentazione ed informazioni scientifiche
- Ogni altra forma di collaborazione che le Parti riterranno opportuno.

Articolo 5

Le Parti promuoveranno la cooperazione in campo archeologico sostenendo l'attivita' delle missioni archeologiche ed incoraggiando la collaborazione diretta tra i Musei, le Istituzioni ed i Servizi archeologici dei due Paesi. Le due Parti favoriranno, inoltre, la collaborazione e lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori della

protezione, della conservazione e del restauro dei beni culturali, artistici ed architettonici.

Articolo 6

Le Parti si impegnano a promuovere l'elaborazione di progetti di ricerca congiunti che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione Europea e di altri Organismi internazionali favorendo una piu' attiva partecipazione degli scienziati e degli esperti dei due Paesi per la loro realizzazione.

Articolo 7

Le disposizioni sulla proprieta' intellettuale, creata o trasferita nel corso della cooperazione nel quadro del presente Accordo, sono contenute nell'Allegato I, il quale costituisce parte integrante del presente Accordo.

Articolo 8

La Parte italiana nomina il Ministero degli Affari Esteri e la Parte albanese il Ministero della Pubblica Istruzione e della Scienza quali rispettivi organi coordinatori dell'attuazione del presente Accordo a livello nazionale.

Articolo 9

Al fine di dare attuazione al presente Accordo e di verificare l'andamento della sua applicazione le Parti istituiranno una Commissione Mista per la collaborazione scientifica e tecnologica. Questa Commissione esaminera' l'andamento della cooperazione, stabilira' i programmi esecutivi pluriennali e sorvegliera' la loro realizzazione.

La Commissione Mista, coordinata dai rappresentanti dei due Paesi, si riunira' ogni due anni, alternativamente in Albania e in Italia, in date da concordare per le vie diplomatiche.

Durante i periodi di applicazione dei programmi esecutivi, le Parti potranno stabilire degli incontri per esaminare i problemi connessi all'attuazione del presente Accordo, per scambiarsi informazioni sull'andamento dei progetti e delle iniziative di reciproco interesse.

La Commissione Mista potra' istituire Gruppi di lavoro temporanei per determinati settori della cooperazione scientifica e tecnologica. Essa potra, inoltre, invitare esperti per l'approfondimento e l'elaborazione di raccomandazioni su problemi specifici.

Articolo 10

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti derivanti da Convenzioni internazionali da esse stipulate con Paesi terzi.

Articolo 11

Le controversie relative alla attuazione o all'interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via negoziale tra le Parti.

Articolo 12

Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo.
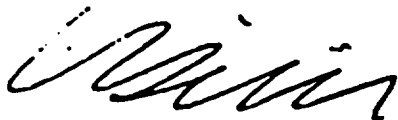
Il presente Accordo avra' una durata di cinque anni e sara' tacitamente rinnovato per periodi della medesima durata. Resta salva la facolta' per ciascuna delle Parti di denunciare l'Accordo o chiederne la revisione, per iscritto, almeno sei mesi prima della sua scadenza.

Ogni modifica dell'Accordo non avra' validita' od effetti se non apposta in forma scritta e firmata dai rappresentanti di entrambe le Parti.

La denuncia dell'Accordo non pregiudichera' lo svolgimento dei progetti in corso, la cui attuazione proseguira' fino al loro completamento secondo le modalita' concordate.
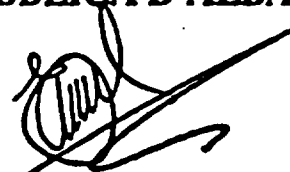
Fatto a Tirana il 18 dicembre 1997, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed albanese, i due testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Lamberto DINI
Ministro degli Affari Esteri

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA

Ethem RUKA
Ministro della Pubblica Istruzione e della Scienza

ALLEGATO I

Proprieta' intellettuale

Ai sensi dell'articolo 7 del presente Accordo:

Le Parti Contraenti assicurano una tutela adeguata ed efficace alla proprieta' intellettuale creata nell'ambito dell'Accordo e dei protocolli esecutivi del medesimo.

Il trattamento della proprieta' intellettuale risultante dalle attivita' di cooperazione condotte nel quadro dell'Accordo sara' regolato dalle Intese tra gli Enti di ricerca delle Parti Contraenti che dovranno garantire una adeguata ed efficace protezione della proprieta' intellettuale. Le parti della ricerca diverranno possessori in comune della proprieta' intellettuale risultante dalla cooperazione attuata nel quadro dell'Accordo.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche non soggette a diritto di proprieta', derivanti dalle attivita' condotte nel quadro dell'Accordo, saranno a disposizione di entrambe le Parti della ricerca e non saranno divulgate a terzi senza il consenso preventivo della Parte che fornisce le informazioni. Se necessario, tali informazioni potranno essere messe a disposizione dei terzi, a meno che non sia per iscritto convenuto altrimenti dalle Parti della ricerca.

Le Parti Contraenti convengono di notificarsi tempestivamente ogni modifica della regolamentazione riguardante la proprieta' intellettuale, in particolare per quanto concerne le invenzioni, i modelli industriali, le nuove varieta' vegetali, le opere tutelate dal diritto d'autore faranno il possibile per assicurare la protezione tempestiva della proprieta' intellettuale in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali vigenti.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5162):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI), il 23 luglio 1998.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 settembre 1998, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, VIII, IX, X, XII e XIII.

Esaminato dalla III commissione il 19 gennaio 1999.

Esaminato in aula il 1° febbraio 1999 e approvato il 10 febbraio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 3803):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 febbraio 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 22 aprile 1999.

Relazione scritta annunciata il 4 maggio 1999 (atto n. 3803/*A* - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 26 maggio 1999.

99G0283

LEGGE 25 giugno 1999, n. **205.**

Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Delega).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e per attribuire al giudice di pace, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 2, la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 2.

(Competenza del giudice di pace).

1. L'attribuzione al giudice di pace della competenza di cui all'articolo 1 è esclusa per le opposizioni nelle materie, da elencare tassativamente nel decreto legislativo, che comportano una particolare difficoltà di accertamento o coinvolgono rilevanti interessi collettivi nonché per quelle per le quali sono previste sanzioni di notevole entità.

ART. 3.

(Disciplina degli alimenti).

1. La riforma della disciplina sanzionatoria in materia di produzione, commercializzazione e igiene degli alimenti e delle bevande, nonché di tutela della denominazione di origine dei medesimi è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) trasformare in violazioni amministrative i reati previsti da leggi speciali,

prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire duecento milioni, graduata in rapporto alla gravità degli illeciti, e prevedendo altresì, a titolo di sanzioni accessorie, in caso di reiterazione specifica delle violazioni, la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio, la sospensione per un periodo fino a tre mesi o la revoca della relativa licenza in relazione alla gravità dei fatti;

b) mantenere le sanzioni penali per le violazioni di cui agli articoli 5, 6 e 12, limitatamente, quanto a quest'ultima ipotesi, all'introduzione nel territorio della Repubblica di sostanze destinate al commercio, della legge 30 aprile 1962, n. 283, prevedendo l'alternatività delle pene dell'arresto e dell'ammenda, graduate in rapporto alla gravità degli illeciti, anche in deroga al principio di specialità di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

c) prevedere la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nonché la revoca della relativa licenza, in relazione ai singoli illeciti amministrativi ovvero alle violazioni di cui alla lettera *b),* oltre che nel caso di reiterazione anche non specifica di queste ultime, per i fatti di maggiore gravità dai quali derivi pericolo per la salute;

d) prevedere specifiche circostanze aggravanti per le fattispecie di cui agli articoli 515, 516 e 517 del codice penale, con riferimento alle condotte che siano altresì lesive dell'interesse protetto dal riconoscimento della denominazione di origine o dall'individuazione delle relative caratteristiche;

e) fatto salvo quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283, prevedere la chiusura obbligatoria dello stabilimento e dell'esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio della autorizzazione all'esercizio stesso, fermo restando quanto disposto dalla lettera *c)* del presente comma e salva la possibilità di revoca immediata qualora la situazione sia compiutamente regolarizzata;

f) prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie già previste per i reati depenalizzati, introducendo, con riferimento alla gravità della violazione, nuove sanzioni accessorie idonee a prevenire violazioni della normativa nelle materie indicate nel presente articolo.

ART. 4.

(Disciplina della navigazione).

1. La riforma del sistema sanzionatorio in materia di disciplina della navigazione è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni contenute nel codice della navigazione, escluse quelle previste dagli articoli 1161 (abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata), 1176 (inosservanza del divieto di mediazione) e 1177 (aggravanti) nonché dal Capo VI del Titolo III del Libro I della Parte III (contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla sicurezza della navigazione), prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire sessanta milioni, graduata in rapporto alla gravità degli illeciti;

b) prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie già previste per le contravvenzioni trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della lettera *a).*

ART. 5.

(Circolazione stradale ed autotrasporto).

1. La riforma del sistema sanzionatorio penale in materia di disciplina della circolazione stradale e dell'autotrasporto di cose è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire

un milione e cinquecentomila e non superiore a lire diciotto milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito, i reati di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad eccezione degli articoli 100, comma 14, 186, 187 e 189;

b) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire due milioni e non superiore a lire venti milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito, i reati di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, ad eccezione dell'abbandono o del deposito di congegni o altri oggetti in strada ferrata;

c) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire tre milioni e non superiore a lire trenta milioni, graduata in relazione alla gravità e all'eventuale reiterazione dell'illecito, i reati previsti dagli articoli 26 e 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

d) prevedere per le violazioni di cui alle lettere *a)* e *c)* del presente comma e per quella prevista dall'articolo 126, comma 7, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, il sequestro del mezzo per un periodo non superiore a tre mesi, nonché, in caso di reiterazione delle condotte, la confisca del mezzo;

e) prevedere l'inserimento nell'anagrafe di cui all'articolo 226 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 delle notizie inerenti alle violazioni previste dal medesimo decreto legislativo e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e che comportano l'applicazione di sanzioni accessorie.

ART. 6.

(Leggi finanziarie, tributarie e concernenti i mercati finanziari e mobiliari).

1. La riforma della disciplina sanzionatoria per le violazioni di leggi finanziarie e tributarie è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) sostituire con sanzioni amministrative proporzionate all'entità dei tributi evasi, alla reiterazione delle condotte ed alla gravità delle violazioni le sanzioni penali previste dagli articoli 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, primo comma, e 296 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, limitatamente ai casi in cui l'ammontare dei diritti di confine non superi lire sette milioni; i poteri di sequestro e di confisca delle cose indicate nell'articolo 301 del medesimo testo unico sono attribuiti all'autorità amministrativa;

b) sostituire con sanzioni amministrative proporzionate all'entità dei tributi evasi ed alla gravità delle violazioni le sanzioni penali previste dall'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;

c) prevedere eventuali sanzioni accessorie alle predette sanzioni amministrative;

d) prevedere l'abolizione del principio di ultrattività delle norme penali tributarie.

2. Il comma 1 non si applica alle violazioni in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

3. La riforma del sistema sanzionatorio nelle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari, le società e gli enti emittenti strumenti finanziari sui mercati regolamentati e gli aspetti comunque connessi è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi;

a) trasformare in illeciti amministrativi i reati puniti con la sola multa ovvero con le pene, sole, alternative o congiunte, dell'arresto e dell'ammenda, fatta eccezione per le condotte volte ad ostacolare l'attività delle autorità di vigilanza o consistenti nella produzione di documenta-

zione non veritiera ovvero che offendono in maniera rilevante il bene tutelato;

b) prevedere, per le violazioni depenalizzate, sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni, nonché eventuali sanzioni amministrative accessorie idonee a prevenire nuove violazioni;

c) prevedere, nell'ambito delle violazioni amministrative, sanzioni omogenee per condotte di pari offensività, a tal fine eventualmente adeguando anche quelle già stabilite da norme vigenti;

d) prevedere che l'applicazione delle sanzioni amministrative abbia luogo, su proposta delle autorità di vigilanza secondo le rispettive competenze, con decreto motivato del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica soggetto a reclamo davanti alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa.

ART. 7.

(Trasformazione di reati in illeciti amministrativi).

1. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente articolo è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni di cui agli articoli 666 e 686 del codice penale, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire cinquantamila e non superiori a lire cinque milioni graduate in relazione alla gravità degli illeciti;

b) trasformare in illecito amministrativo la contravvenzione prevista dall'articolo 705 del codice penale, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire cinque milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito e all'eventuale reiterazione della condotta;

c) trasformare in illeciti amministrativi i reati di cui agli articoli 345, 350, 352, 465, 466, 498, 527, secondo comma, 654, 663, 663-*bis*, 664, 675, 676, limitatamente alle ipotesi di cui al primo comma, 677, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, 688, primo comma, 692, primo comma, 724 e 725 del codice penale, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire centomila e non superiori a lire due milioni graduate in relazione alla gravità degli illeciti;

d) trasformare in illeciti amministrativi, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire duecentomila e non superiori a lire cinque milioni, i reati previsti:

1) dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1897, n. 378;

2) dagli articoli 15, 23 e 24 del regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna, approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 404;

3) dall'articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368;

4) dall'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740;

5) dagli articoli 54 e 55 del testo unico approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959;

6) dall'articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148;

7) dall'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475;

8) dagli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;

9) dall'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495;

10) dall'articolo 20 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

11) dall'articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653, in quanto riferibili a disposizioni non abrogate;

12) dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

13) dagli articoli 115 e 116 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155;

14) dall'articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;

15) dall'articolo 76 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

16) dall'articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239;

17) dall'articolo 32 della legge 10 giugno 1940, n. 653;

18) dall'articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260;

19) dall'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

20) dall'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619;

21) dagli articoli 23 e 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;

22) dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

23) dall'articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138;

24) dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326;

25) dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325, in quanto riferibili a disposizioni non abrogate;

26) dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161;

27) dall'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9;

28) dagli articoli 54 e 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

29) dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

30) dall'articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889;

31) dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

32) dall'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7;

33) dall'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

e) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire duecentomila;

f) trasformare in illeciti amministrativi i reati previsti dagli articoli 6 e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinque milioni;

g) prevedere nelle ipotesi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* eventuali sanzioni amministrative accessorie.

ART. 8.

(Assegni bancari e postali).

1. La riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) trasformare in violazioni amministrative i reati di emissione di assegno senza autorizzazione e senza provvista previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, prevedendo una

sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire trecentomila e non superiore a lire ventiquattro milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito e all'importo dell'assegno, escludendo il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

b) prevedere, per le violazioni depenalizzate ai sensi della lettera *a)*, sanzioni amministrative accessorie, tra cui il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo da due a cinque anni nonchè, nei casi più gravi, il divieto temporaneo di esercitare attività professionali od imprenditoriali e di assumere uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

c) mantenere la sanzione penale per la violazione dei divieti di cui alla lettera *b)*, prevedendo la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e, a titolo di pene accessorie, la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo non inferiore a due anni;

d) modificare la disciplina della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni di cui all'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, prevedendo l'obbligo di revoca, ovvero il divieto di autorizzazione, anche nei confronti di altre banche, anche sulla base degli accertamenti effettuati per il tramite dell'archivio di cui alla lettera *e)*;

e) prevedere l'istituzione presso la Banca d'Italia di un apposito archivio informatizzato, in cui vengono inseriti, con le occorrenti informazioni, i nominativi di coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista ovvero ai quali è stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, nonché l'indicazione di assegni o carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento;

f) prevedere la responsabilità solidale della banca trattaria, qualora la stessa abbia autorizzato il rilascio di libretto di assegni a chiunque risulti segnalato per l'emissione di assegno a vuoto presso l'archivio di cui alla lettera *e)*;

g) riformulare gli articoli 124 e 125 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, coordinandoli con la nuova disciplina dei divieti e delle revoche, mantenendo la pena della reclusione per l'illecito rilascio di moduli di assegno bancario o postale, da determinare in misura non superiore a due anni.

Art. 9.

(Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, procedendo all'abrogazione del titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle altre norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina.

2. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere un ristretto numero di fattispecie, di natura esclusivamente delittuosa, punite con pena detentiva compresa tra sei mesi e sei anni con esclusione del ricorso a circostanze aggravanti ad effetto speciale, caratterizzate da rilevante offensività per gli interessi dell'erario e dal fine di evasione o di conseguimento di indebiti rimborsi di imposta, aventi ad oggetto:

1) le dichiarazioni annuali fraudolente fondate su documentazione falsa ovvero su altri artifici idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile;

2) l'emissione di documenti falsi diretti a consentire a terzi la realizzazione dei fatti indicati nel numero 1);

3) l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali e le dichiarazioni annuali infedeli;

4) la sottrazione al pagamento o alla riscossione coattiva delle imposte mediante compimento di atti fraudolenti sui propri beni o altre condotte fraudolente;

5) l'occultamento o la distruzione di documenti contabili;

b) prevedere, salvo che per le fattispecie concernenti l'emissione o l'utilizzazione di documentazione falsa e l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, soglie di punibilità idonee a limitare l'intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi;

c) prevedere che le soglie di cui alla lettera *b)* siano articolate in modo da:

1) escludere l'intervento penale al di sotto di una determinata entità di evasione, indipendentemente dai valori dichiarati;

2) comportare l'intervento penale soltanto quando il rapporto tra l'entità dei componenti reddituali o del volume di affari evasi e l'entità dei componenti reddituali o del volume di affari dichiarati sia superiore ad un determinato valore;

3) comportare, in ogni caso, l'intervento penale quando l'entità dei componenti reddituali o del volume di affari evasi raggiunga, indipendentemente dal superamento della soglia proporzionale, un determinato ammontare in termini assoluti;

4) prevedere nelle ipotesi di omessa dichiarazione una soglia minima di punibilità inferiore a quella prevista per i casi di infedeltà;

d) prevedere sanzioni accessorie adeguate e proporzionate alla gravità delle diverse fattispecie, desunta in particolare dalle caratteristiche della condotta e della sua offensività per gli interessi dell'erario;

e) prevedere meccanismi premiali idonei a favorire il risarcimento del danno;

f) prevedere la non punibilità di chi si sia uniformato al parere del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

g) uniformare la disciplina della prescrizione dei reati a quella generale, salvo le deroghe rese opportune dalla particolarità della materia penale tributaria;

h) individuare la competenza territoriale sulla base del luogo in cui il reato è stato commesso, ovvero, ove ciò non fosse possibile, del luogo in cui il reato è stato accertato;

i) prevedere l'applicazione della sola disposizione speciale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa;

l) coordinare le nuove disposizioni con il sistema sanzionatorio amministrativo, in modo da assicurare risposte punitive coerenti e concretamente dissuasive.

ART. 10.

(Sanzioni alternative alla detenzione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di sanzioni alternative alla detenzione, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) per i reati di cui al libro terzo del codice penale nonchè per le altre contravvenzioni previste da leggi speciali, non trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della presente legge, previsione di sanzioni alternative alla detenzione o sostitutive della medesima detenzione, quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o di altre forme di lavoro sostitutivo, l'obbligo di permanenza in casa o misure prescrittive specifiche;

b) individuazione dei diversi tipi di sanzioni di cui alla lettera *a)* in relazione alle diverse fattispecie di reato, con attribuzione al giudice del potere di scegliere la sanzione alternativa applicabile e di individuare obblighi specifici per il condannato relativi all'applicazione della stessa;

c) previsione di uno specifico delitto punito con pena detentiva fino ad un anno non sostituibile in caso di inosservanza o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione.

ART. 11.

(Modifica all'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447).

1. All'articolo 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le parole: « supera i valori limite di emissione e di immissione » sono sostitute dalle seguenti: « supera i valori limite di emissione o di immissione ».

ART. 12.

(Modifica all'articolo 624 del codice penale).

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 624 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625 ».

ART. 13.

(Modifica all'articolo 340 del codice di procedura penale).

1. Il comma 4 dell'articolo 340 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« *4.* Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto ».

ART. 14.

(Modifica all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533).

1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, dopo le parole: « adibiti alla custodia di essi, » sono inserite le seguenti: « si procede d'ufficio e ».

ART. 15.

(Modifica all'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

1. La lettera *gg)* del comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituita dalla seguente:

« *gg)* l'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, e l'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, della legge 28 dicembre 1993, n. 561; ».

2. La legge 28 dicembre 1993, n. 561, per le parti diverse da quelle indicate nel capoverso del comma 1, si considera non abrogata dall'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

ART. 16.

(Disposizioni finali).

1. In sede di emanazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 9 e 10, il Governo è altresì delegato:

a) ad adeguare l'importo minimo di cui all'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevedendone l'aumento ed a prescrivere eventuali limitazioni alla facoltà di pagamento in misura ridotta, in ragione della gravità dell'illecito;

b) ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonchè le norme di carattere transitorio;

c) ad individuare l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti agli illeciti depenalizzati, tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate.

ART. 17.

(Esercizio delle deleghe).

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 9 e 10 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio delle deleghe. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione senza che le competenti Commissioni permanenti abbiano espresso il loro parere, i decreti possono essere adottati.

ART. 18.

(Abrogazioni e modifiche al codice penale).

1. Sono abrogati gli articoli 275, 297, 298, 303, 327, 332, 341, 344, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 657, 670, 692, secondo comma, 710, 711, 726, secondo comma, e 732 del codice penale.

2. È abrogato il comma 3 dell'articolo 6 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.

3. All'articolo 342, primo comma, del codice penale, le parole: « è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione fino a tre anni ».

4. All'articolo 343, primo comma, del codice penale, le parole: « è punito con la reclusione da uno a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione fino a tre anni ».

ART. 19.

(Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela).

1. Per i reati perseguibili a querela, ai sensi delle disposizioni della presente legge o dei decreti legislativi da esse previsti, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge o dei citati decreti legislativi, il termine per presentare la querela decorre dalla data predetta, se la persona ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

2. Se è pendente il relativo procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

ART. 20.

(Riferimenti a provvedimenti normativi).

1. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nella presente legge e nei decreti legislativi da essa previsti sono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1850):

Presentato dall'on. BONITO ed altri l'11 luglio 1996.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 1º ottobre 1996 con pareri delle commissioni I, VI, VII, VIII, IX, XII e XIII.

Esaminato dalla II commissione il 3, 23 ottobre 1996; il 27, 28 novembre 1996; il 3, 4, 5, 10, 11 dicembre 1996.

Esaminato in aula il 7 aprile 1997; l'11, 18 giugno 1997 ed approvato il 25 giugno 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2570):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 2 luglio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 9, 22 luglio 1997; il 6 novembre 1997; il 10, 16, 17 dicembre 1997; il 14, 15, 20, 21 gennaio 1998; il 17, 18, 19, 24, 25, 26 febbraio 1998; il 17, 18, 24, 25, 26, 31 marzo 1998; l'1, 2, 21, 29, 30 aprile 1998; il 5, 6, 13 maggio 1998.

Relazione scritta annunciata il 2 giugno 1998 (atto n. 2570/*A* - relatore sen. FOLLIERI).

Esaminato in aula il 16, 25 febbraio 1999. Deliberato dall'aula, il 2 marzo 1999, lo stralcio dell'art. 9 che forma l'atto Senato 2570-*bis;* deliberato, il 3 marzo 1999, lo stralcio dell'art. 14 che forma l'atto Senato 2570-*ter* e approvato, con modificazioni, il 3 marzo 1999.

Camera dei deputati (atto n. 1850/*B*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 9 marzo 1999 con pareri delle commissioni I, VI, VIII, IX, X, XII e XIII.

Esaminato dalla II commissione il 18, 25 marzo 1999; il 21 aprile 1999; il 20 maggio 1999.

Relazione scritta annunciata il 21 maggio 1999 (atto n. 1850/*C* relatore on. CAROTTI).

Esaminato in aula il 24, 25 maggio 1999; il 1º, 2 giugno 1999 ed approvato il 16 giugno 1999.

AVVERTENZA:

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note alla presente legge, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

Nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 12 luglio 1999, si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge, corredato dalle pubblicazioni notiziali previste dall'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.

99G0276

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 1999, n. **206.**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 giugno 1998, n. 213, in materia di introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, ed in particolare l'articolo 1, comma 4, in base al quale entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge possono essere emanate disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 1;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere della Banca centrale europea (BCE);

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze e di grazia e giustizia;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le parole: «norme vigenti che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti» sono sostituite dalle seguenti: «norme vigenti, ivi comprese quelle che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti».

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo la lettera *h)* sono aggiunte le seguenti:

«*h-bis)* il comma 1 dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è sostituito dal seguente:

"1. Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica può possedere, stabilito dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, da ultimo elevato dall'articolo 17, primo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72, è determinato in cinquantamila euro. Per i soci delle cooperative di manipolazioni, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite è fissato in settantamila euro";

h-ter) l'articolo 2485 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota è multipla di un euro, il socio ha diritto a un voto per ogni euro".».

3. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è sostituito dai seguenti:

«*5.* Le quotazioni di riferimento contro euro delle valute estere sono rilevate per ciascuna giornata lavorativa secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.

5-bis. La Banca d'Italia può rilevare per ciascuna giornata lavorativa le quotazioni di valute estere, diverse da quelle le cui quotazioni sono rilevate ai sensi del comma 5, secondo le modalità eventualmente stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.

5-ter. La Banca d'Italia divulga al mercato le quotazioni rilevate ai sensi dei commi 5 e 5-*bis* e le comunica al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5-quater. Le quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dei commi 5 e 5-*bis* tengono luogo di quelle precedentemente rilevate, cui le disposizioni vigenti fanno riferimento, a qualsiasi titolo.

5-quinquies. Sono abrogate la legge 12 agosto 1993, n. 312, ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.».

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In alternativa, le medesime società possono avvalersi di quanto disposto al comma 6.».

2. Il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è sostituito dal seguente:

«*5.* Le operazioni di cui ai commi da 1 a 4 sono deliberate dagli amministratori in deroga agli articoli 2365 e 2376 del codice civile e, con riferimento all'operazione di aumento del capitale sociale di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2443 del codice civile. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 non si applica il terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile. I verbali delle predette deliberazioni vengono depositati e iscritti a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Se la delibera risulta da verbale ricevuto da un notaio, per l'iscrizione nel registro delle imprese non occorre l'omologazione prevista dal secondo comma dall'articolo 2411 del codice civile. Al notaio che riceve il verbale compete l'onorario fisso previsto per i verbali di assemblea di cui all'articolo 7 della tariffa professionale. Gli amministratori riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile.».

3. Al comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le assemblee speciali deliberano la conversione in prima e in seconda convocazione col voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza convocazione le assemblee speciali deliberano la conversione a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.».

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è inserito il seguente:

«*6-bis.* In applicazione del principio di neutralità sancito dalla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, le deliberazioni adottate all'esclusivo fine delle conversioni di cui ai commi precedenti, sono esenti dalle imposte di registro e di bollo.».

5. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*10-bis.* In presenza di obbligazioni convertibili in azioni, il comma 6 dell'articolo 2420-*bis* del codice civile si applica anche nei casi previsti dai commi 3 e 4, nonché quando si modifica il valore nominale delle obbligazioni convertibili a seguito della ridenominazione di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto.».

Art. 3.

1. Al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo l'articolo 52 è inserito il seguente titolo:

«*Titolo VIII*

MONETAZIONE METALLICA

Art. 52-*bis*.

Medaglie e gettoni in euro

1. Sono vietati la produzione, l'emissione, lo stoccaggio, l'importazione, la distribuzione e il commercio di medaglie, gettoni metallici o di altri oggetti metallici simili a monete che riportino la scritta "EURO", "EURO CENT" o scritte similari o che riproducano, anche parzialmente, l'immagine del lato comune o di quello nazionale delle monete in euro.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, la cui misura può essere stabilita fino al 40 per cento del valore dei beni e dei diritti che costituiscono oggetto dell'illecito.

3. Oltre alla sanzione di cui al comma 2, il trasgressore è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tremila a lire trentamila per ogni medaglia, gettone metallico o oggetto metallico simile a monete, vietati ai sensi del comma 1. In ogni caso, l'importo complessivo delle sanzioni, ivi compresa quella di cui al comma 2, non deve superare il quintuplo del valore dei beni e dei diritti che costituiscono oggetto dell'illecito.

4. Per l'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della stessa legge.

Art. 52-*ter*.

Prescrizione delle monete metalliche

1. Le monete metalliche si prescrivono a favore dell'erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale.».

Art. 4.

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, reca: «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433».

— L'art. 1, comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n. 433 (Delega al Governo per l'introduzione dell'euro) prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa possono essere emanate disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del medesimo art. 1.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo con determinazione di principi e criteri direttivi solo per un tempo limitato ed in relazione ad oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Per l'art. 1, comma 1, della legge n. 433 del 1997 ed il titolo del decreto legislativo n. 213 del 1998, si veda nelle note al titolo.

— I regolamenti (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, sono relativi a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro.

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 4 del decreto legislativo n. 213 del 1998, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 1 del presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 4 *(Importi in lire contenute in norme vigenti).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, quando un importo in lire contenuto in *norme vigenti, ivi comprese quelle che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti,* non costituisce autonomo importo monetario da pagare o contabilizzare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito va utilizzato con almeno:

a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire;

b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;

c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;

d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002:

a) l'art. 2327 del codice civile è sostituito dal seguente: "La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centomila euro. Il valore nominale delle azioni delle società di nuova costituzione è di un euro o suoi multipli";

b) i commi primo, secondo e terzo dell'art. 2474 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

"La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro.

Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro.

Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro.";

c) i commi primo e secondo dell'art. 2521 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

"Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a cinquantamila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a venticinque euro.

Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a cinquecento euro.";

d) il comma 2 dell'art. 29 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: "2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro.";

e) il comma 4 dell'art. 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: "4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.";

f) il comma 4 dell'art. 34 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: "4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro.";

g) il comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, è sostituito dal seguente: "1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a cinque milioni di euro.";

h) il comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, è sostituito dal seguente: "1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori:

a) cinque milioni di euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto *A)* della tabella allegata;

b) duemilionicinquecentomila euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati al numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto *A)* della suddetta tabella;

c) unmilionecinquecentomila euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto *A)* della suddetta tabella.";

h-bis) *Il comma 1, dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è sostituito dal seguente:*

"1. Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica può possedere, stabilito dal primo comma dell'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, da ultimo elevato dall'art. 17, primo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72, è determinato in cinquantamila euro. Per i soci delle cooperative di manipolazioni, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite è fissato in settantamila euro.";

h-ter. L'art. 2485 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota è multipla di un euro, il socio ha diritto a un voto per ogni euro.".

3. Il comma 2 si applica fin dal 1° gennaio 1999 alle società che si costituiscono con capitale espresso in euro.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il secondo comma dell'art. 2435 del codice civile è sostituito dal seguente: "Il bilancio pubblicato in lire può essere pubblicato anche in euro al tasso fisso di conversione". A decorrere dal 1°gennaio 2002 il secondo comma dell'art. 2435 del codice civile è abrogato.

5. *Le quotazioni di riferimento contro euro delle valute estere sono rilevate per ciascuna giornata lavorativa secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.*

5-bis. *La Banca d'Italia può rilevare per ciascuna giornata lavorativa le quotazioni di valute estere, diverse da quelle le cui quotazioni sono rilevate ai sensi del comma 5, secondo le modalità eventualmente stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.*

5-ter. *La Banca d'Italia divulga al mercato le quotazioni rilevate ai sensi dei commi 5 e 5-*bis *e le comunica al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura la pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *ella Repubblica italiana.*

5-quater. *Le quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dei commi 5 e 5-*bis *tengono luogo di quelle precedentemente rilevate, cui le disposizioni vigenti fanno riferimento, a qualsiasi titolo.*

5-quinquies. *Sono abrogate la legge 12 agosto 1993, n. 312, ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.*».

Nota all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 17 del decreto legislativo n. 213 del 1998, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 2 del presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 17 *(Conversione in euro del capitale sociale).* — 1. Le società con azioni il cui valore nominale è superiore a lire duecento, che intendono avvalersi di quanto disposto dal comma 5, provvedono a convertirle in euro applicando il tasso di conversione ed arrotondando il risultato ai centesimi secondo quanto stabilito dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1103/97. *In alternativa, le medesime società possono avvalersi di quanto disposto al comma 6.*

2. Se l'arrotondamento avviene per eccesso, si procede all'aumento del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante l'utilizzo delle riserve, ivi compresa quella legale se necessaria, e dei fondi speciali iscritti in bilancio.

3. Se le riserve mancano o sono insufficienti è consentito troncare ai centesimi di euro il risultato della conversione indicata al comma 1. In tal caso si applica il comma 4.

4. Se l'arrotondamento avviene per difetto, si procede alla riduzione del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante accredito della riserva legale.

5. *Le operazioni di cui ai commi da 1 a 4 sono deliberate dagli amministratori in deroga agli articoli 2365 e 2376 del codice civile e, con riferimento all'operazione di aumento del capitale sociale di cui al*

comma 2, anche in deroga all'art. 2443 del codice civile. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 non si applica il terzo comma dell'art. 2445 del codice civile. I verbali delle predette deliberazioni vengono depositati e iscritti a norma dell'art. 2436 del codice civile. Se la delibera risulta da verbale ricevuto da un notaio, per l'iscrizione nel registro delle imprese non occorre l'omologazione prevista dal secondo comma dell'art. 2411 del codice civile. Al notaio che riceve il verbale compete l'onorario fisso previsto per i verbali di assemblea di cui all'art. 7 della tariffa professionale. Gli amministratori riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile.

6. Le società con azioni che attribuiscono un privilegio commisurato al valore nominale delle azioni medesime o il cui valore nominale sia pari o inferiore a lire duecento provvedono a convertirle in euro, anche in deroga al comma 1, con non più di due cifre decimali. A tal fine è ammessa una riduzione del capitale sociale, da attuarsi mediante accredito della riserva legale, non superiore al cinque per cento del relativo ammontare; alla deliberazione dell'assemblea non si applica il terzo comma dell'art. 2445 del codice civile. È consentita la movimentazione delle riserve, in contropartita del capitale sociale, come prevista nei commi 2 e 4, nonché l'acquisto delle azioni proprie in deroga alle disposizioni cui all'art. 2357 del codice civile. *Le assemblee speciali deliberano la conversione in prima e seconda convocazione col voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza convocazione le assemblee speciali deliberano la conversione a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.*

6-bis. *In applicazione del principio di neutralità sancito dalla lettera* b) *del comma 1 dell'art. 2 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, le deliberazioni adottate all'esclusivo fine delle conversioni di cui ai commi precedenti, sono esenti dalle imposte di registro e di bollo.*

7. Limitatamente alle variazioni del capitale sociale effettuate ai sensi del presente articolo, l'obbligo alla relativa annotazione sui titoli non opera fino a quando non ricorrono altre ragioni di modifica e le imprese ottemperano alla disposizione di cui al secondo comma dell'art. 2250 del codice civile entro il secondo esercizio successivo a quello nel quale la variazione è avvenuta.

8. Il capitale sociale convertito non può essere inferiore a centomila euro per le società per azioni e a diecimila euro per le società a responsabilità limitata.

9. Le negoziazioni dei titoli azionari sono effettuate esprimendo i prezzi unitari in euro, con il numero di cifre decimali determinato dalle società di gestione del mercato.

10. Alle quote di società a responsabilità limitata e società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti.

10-bis. *In presenza di obbligazioni convertibili in azioni, il comma 6 dell'art. 2420-*bis *del codice civile si applica anche nei casi previsti dai commi 3 e 4, nonché quando modifica il valore nominale delle obbligazioni convertibili a seguito della ridenominazione di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto.».*

99G0288

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1999.

Nomina dell'ing. Daniele Pezzoni a componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.);

Visto il proprio decreto in data 23 maggio 1995 concernente la nomina di novantotto componenti del predetto Consiglio in rappresentanza delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato ed, in particolare, la nomina, in qualità di rappresentante delle imprese - settore servizi, del dott. Ennio Lucarelli, su designazione della Confindustria;

Vista la nota n. 1166-1/1 in data 19 aprile 1999 con la quale il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, a seguito delle dimissioni rassegnate dal consigliere dott. Ennio Lucarelli, trasmette copia della designazione effettuata dalla FITA - Federazione italiana industrie e servizi professionali e del terziario avanzato, d'intesa con la Confindustria, dell'ing. Daniele Pezzoni in sostituzione del dott. Lucarelli;

Considerato, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della citata legge n. 936 del 1986, che si rende necessario sostituire il componente dimissionario per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 30 aprile 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'ing. Daniele Pezzoni è nominato membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza delle imprese - settore servizi, in sostituzione del dott. Ennio Lucarelli, fino alla scadenza dell'attuale Consiglio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 233

99A5053

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 maggio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Visto l'art. 1 della citata legge che assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione delle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente da prodursi al pubblico registro automobilistico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e visto l'art. 3, commi da 48 a 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la menzionata addizionale regionale con un'addizionale provinciale;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico e l'art. 3, comma 54, della già richiamata legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta provinciale in questione;

Considerato che per l'addizionale provinciale di cui al sopracitato art. 3, commi da 48 a 53, della legge 23 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1997, n. 124, recante norme sulle modalità per l'attuazione dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro in quanto compatibili;

Considerata la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Piacenza nel giorno 17 maggio 1999 per operazioni di installazione e avviamento di nuove procedure automatizzate;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Piacenza è accertato per il giorno 17 maggio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 31 maggio 1999

Il direttore regionale: PIRANI

99A5106

DECRETO 2 giugno 1999.

Previsione di ulteriori tipi di condizionamento di sigari e sigaretti di cui è ammessa l'importazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, concernente l'importazione e la commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando dei tabacchi esteri;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sull'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea;

Visti i decreti 13 febbraio 1985, 9 ottobre 1998, 14 gennaio 1999, 18 febbraio 1999 e 19 aprile 1999, che hanno apportato alcune modifiche al suddetto decreto 26 luglio 1983;

Considerata l'opportunità di prevedere ulteriori tipi di condizionamenti di tabacchi lavorati di cui è ammessa l'importazione;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *c)* dell'art. 1 del decreto ministeriale 13 febbraio 1985, come modificata dai decreti 9 ottobre 1998, 14 gennaio 1999, 18 febbraio 1999 e 19 aprile 1999, è sostituita dalla seguente:

c) sigari e sigaretti in scatole o involucri da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50 e 100 pezzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1999
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 79

99A5198

DECRETO 2 giugno 1999.

Iscrizione, nella tariffa di vendita, di varie marche di tabacchi lavorati di provenienza UE ed extra UE; variazione di inquadramento, nelle classificazioni della tariffa, di una marca di sigarette di provenienza estera.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di alcune marche estere di tabacchi lavorati di provenienza UE ed extra UE (in conformità ai prezzi richiesti dai fabbricati e dagli importatori) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle, allegati *B* e *C,* fissate dal decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Vista la richiesta dell'importatore intesa, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, ad apportare variazioni all'inquadramento nella tariffa di vendita di una marca di tabacco lavorato non ancora commercializzata, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella allegato *A* al decreto 13 gennaio 1999, che fissa la ripartizione dei prezzi stessi ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, giusta l'art. 27, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di sigari, sigaretti, tabacco da fumo per sigarette e tabacco da fumo per pipa sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalle tabelle, allegati *B* e *C,* di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

SIGARI E SIGARETTI

(Tabella *B*)

Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

Sigari naturali:	Lit./kg conv.le
Cuesta Rey Cabinet 95 (conf. da 25 pezzi)	3.400.000
Cuesta Rey Cabinet 95 (conf. da 3 pezzi)	3.400.000
Cuesta Rey Cabinet 1884 (conf. da 25 pezzi)	3.700.000
Cuesta Rey Cabinet 1884 (conf. da 3 pezzi)	3.700.000
Cuesta Rey Cabinet 8.9.8 (conf. da 20 pezzi)	4.400.000
Cuesta Rey Dominican n. 2 (conf. da 10 pezzi)	4.800.000
Cuesta Rey Dominican n. 5 (conf. da 25 pezzi)	3.600.000
Cuesta Rey Dominican n. 5 (conf. da 3 pezzi)	3.600.000
Cuesta Rey Captiva (conf. da 20 pezzi)	4.600.000
Cuesta Rey Dominican pyramid n. 9 (conf. da 10 pezzi)	5.200.000
Cuesta Rey Dominican n. 60 (conf. da 10 pezzi)	4.700.000
Cuesta Rey Dominican n. 7 robusto (conf. da 10 pezzi)	4.200.000
Cuesta Rey Aristocrat (conf. da 10 pezzi)	5.600.000
Cuesta Rey Cameo (conf. da 10 pezzi)	1.100.000
Dunhill Centenas Torpedo (conf. da 10 pezzi)	3.000.000
Dunhill Honduran Robustos (conf. da 25 pezzi)	1.600.000
Dunhill Honduran Lonsdales (conf. da 25 pezzi)	2.000.000

Sigaretti altri:	
Panter Mignon de Luxe (conf. da 20 pezzi)	160.000
Blues Cocktail (conf. da 10 pezzi)	140.000
Blues Cocktail (conf. da 2 pezzi)	140.000
Blues Lights (conf. da 10 pezzi)	140.000
Blues Lights (conf. da 2 pezzi)	140.000
Neos Exotic mild flavour (conf. da 10 pezzi)	200.000
Neos Pacific (conf. da 10 pezzi)	200.000

SIGARI E SIGARETTI

(Tabella *B*)

Prodotti esteri
(Marche di provenienza extra UE)

Sigari naturali:	Lit./kg conv.le
Samanà Robusto (conf. da 5 pezzi)	1.800.000
Samanà Piramide (conf. da 10 pezzi)	2.600.000
Samanà Churchill (conf. da 1 pezzo)	3.000.000

TABACCO DA FUMO

(Tabella *C*)

Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

Tabacco da fumo per sigarette:	Lit./kg conv.le
Winfield (busta da 40 gr)	150.000

Tabacco da fumo per pipa:	Lit./kg conv.le
Mac Baren Original Choice (busta da 5 gr)	380.000
Mac Baren Original Choice (busta da 40 gr)	380.000

Art. 2.

L'inquadramento nelle classificazioni della tariffa di vendita stabilita dalla tabella allegato *A* al decreto 13 gennaio 1999 della sottoindicata marca di sigarette è variato come segue:

SIGARETTE

(Tabella *A*)

Prodotti esteri
(Marche estere)

Amazone Guaranà . . . . da L. 210.000 a L. 330.000 il kg conv.le

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1999
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 86

99A5147

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del trattamento di mobilità in favore dei lavoratori dell'area Val Basento

Con decreto ministeriale n. 26193 del 26 aprile 1999, è prorogata l'indennità di mobilità per un periodo massimo di 12 mesi, in favore dei lavoratori di cui all'art. 1-*nonies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, i cui nominativi sono ricompresi nell'elenco allegato al decreto ministeriale n. 23909 del 17 dicembre 1997.

L'INPS, ai fini dell'applicazione della normativa in questione, si uniformerà ai criteri di priorità stabiliti dalla direttiva ministeriale del 10 aprile 1996, citata in premessa.

L'INPS è tenuto, altresì, a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione di cui al presente decreto, ai fini del rispetto del limite dei 9600 milioni, ivi compresi gli oneri per contribuzione figurativa, stimati dallo stesso Istituto nella citata nota del 21 aprile 1999, per l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi.

99A5074

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 giugno 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0443
Yen giapponese	126,80
Dracma greca	324,75
Corona danese	7,4322
Corona svedese	8,7572
Sterlina	0,65780
Corona norvegese	8,1530
Corona ceca	36,970
Lira cipriota	0,57920
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,55
Zloty polacco	4,0888
Tallero sloveno	198,5302
Franco svizzero	1,5995
Dollaro canadese	1,5353
Dollaro australiano	1,5746
Dollaro neozelandese	1,9471
Rand sudafricano	6,3128

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A5275

COMUNE DI MARTINA FRANCA

Varianti ai piani particolareggiati

Con deliberazione di commissario straordinario n. 322 del 30 dicembre 1998 è stata approvata la variante al piano particolareggiato «C3» lotto 7. Ditta: Vol.Gest.

Con deliberazione di commissario straordinario n. 320 del 30 dicembre 1998 è stata approvata la variante al piano particolareggiato «C7» lotto I. Ditta: Liuzzi Maria Giuseppa.

99A5028

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione adottata dal comune di Porpetto (provincia di Udine) concernente la determinazione delle aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili - I.C.I., e delle relative detrazioni o riduzioni d'imposta, per l'anno 1999. (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 95 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 15 maggio 1999).

Nell'estratto della deliberazione del comune di Porpetto, citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla seconda colonna della pagina 184, al 10º rigo, dove è scritto: «... relative pertinenze: aliquota del 5 per mille», leggasi: «... *abitazione non locata in aggiunta a quella principale*, e relative pertinenze: aliquota del 5 per mille».

99A5199

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.